RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

LAVORO

di LORENZA ROSSI

Covid-19, le molte regole (e contraddizioni) sui luoghi di lavoro

La fase più acuta della pandemia pare almeno temporaneamente superata, ma restano tuttora in campo difficoltà applicative irrisolte legate a una legislazione che assume i contorni di un "work in progress".

Se risulta ormai chiaro che in caso di decesso o assenza dal lavoro per oltre 40 giorni a causa di contagio da Covid-19 non esiste alcun automatismo nel riconoscere la responsabilità oggettiva civile e penale ai ruoli di vertice aziendali, nonostante l'evento sia a fini risarcitori inquadrato dall'Inail come infortunio, il datore di lavoro deve essere in grado di **dimostrare l'adeguatezza e corretta applicazione delle misure di contenimento prescritte** .

La L. 5.06.2020, n. 40 di conversione del cosiddetto " *decreto Liquidità* " ha stabilito all'art. 29- *bis* che il **protocollo anti-contagio** contestualizzato nella specifica realtà conferisce presunzione di conformità agli obblighi di tutela previsti. Il contesto pandemico, tuttavia, rende complicata la ricostruzione degli eventi: raramente, se non in ambienti che registrano un evidente rischio biologico professionale, si individua con certezza il rapporto diretto causa-effetto, considerato che il contagio può avvenire anche in ambito extra-lavorativo.

Altro elemento critico è il **proliferare di linee guida e disposizioni regionali** che, in vigore per periodi limitati di tempo, comportano il continuo aggiornamento delle misure e dei documenti per uniformarsi agli indirizzi delle diverse ordinanze.

Possono essere di ausilio a una rapida analisi di conformità le apposite **check-list elaborate dalle ASL** , che simulano i requisiti richiesti e verificati dall'ente territorialmente competente in sede di controllo: possono costituire una traccia per la costruzione del fascicolo documentale che riporta i contenuti del protocollo, eventualmente integrato da fotografie di ambienti e *layout* , postazioni di lavoro e percorsi, zone di carico e scarico e aree comuni, dall'informazione fornita attraverso la segnaletica, dai presidi disponibili e dalla cartellonistica esposta. A integrazione, procedure e registri utilizzati (ad es. nella sanificazione), ordini di servizio e verbali sottoscritti per attestare l'avvenuta formazione all'uso o la consegna dei DPI, sono strumenti operativi ben noti e ricorrenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

La sorveglianza sanitaria, infine, deve farsi carico dei **lavoratori fragili** in relazione a età e stato di salute per valutare l'idoneità alla mansione. Il rischio elevato per i lavoratori anziani e con patologie o malattie croniche coesistenti è il tema " *caldo* " della nuova Direttiva (UE) 2020/739 del 3.06.2020 che ha inserito il SARS-CoV-2 nel **Gruppo 3**, tra gli **agenti biologici noti** per il potenziale patogeno in base ai dati clinici ed epidemiologici disponibili, che riguardano caratteristiche, modalità di trasmissione del virus e fattori di rischio.

Il livello " *intermedio* " riconosciuto è correlato alla capacità di provocare malattie gravi nell'uomo e un rischio serio ai lavoratori, alla facilità di diffusione e a profilassi e trattamenti disponibili ed efficaci. Nel caso di Covid-19 tali condizioni in realtà non esistono perché il virus è tuttora poco noto e mancano farmaci specifici ed un vaccino.

La scelta di **escludere l'allerta massima** ha scatenato più di una reazione, anche se l'Italia rispetto ad altri Paesi ha finora attribuito al virus il **Gruppo2** , corrispondente a un basso livello di contagio e a cure efficaci e certe.

Alla luce della gravità della pandemia e della necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro, è previsto il recepimento accelerato delle disposizioni entro il **24.11.2020** , invitando gli Stati membri ad anticipare se possibile la scadenza.

Riproduzione vietata - mercoledì 17 giugno 2020